

STATUTO

TENDA DEI POPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA POLINESIA 10

Numero REA: RM - 1134493

Codice fiscale: 09026231002

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2006 - Statuto completo	2
--	---



Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

3

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori: Casadio Paolo quale Presidente, Catanoso Azzurra quale Vice Presidente, Martarelli Enrico, Campo Claudio, Bellotti Tiberio, quali Consiglieri.

La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio viene attribuita al Presidente. Gli amministratori testè nominati accettano la carica dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge.

F) Le parti dichiarano di approvare lo statuto sociale contenente le norme di funzionamento della società secondo quanto di seguito si trascrive per formare parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo:

"STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi della legge 381/1991 una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata: "TENDA DEI POPOLI - Società Cooperativa Sociale ONLUS".

Art. 2 - Norme Applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma.



4

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 5 - Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi di mutualità, della solidarietà, della condivisione del legame con il territorio, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia. Conformemente all'art.1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 la Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della

	stessa .	
	La Cooperativa, mediante e la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori e di volontari, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente Statuto.	5
	La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	
	La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, condivisione, legame con il territorio volto alla creazione di una rete cooperativa di lavoro.	
	In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.	
	Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati	



6

in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione" ai fini di una promozione globale della giustizia sociale ed economica.

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 bis - Oggetto Sociale

Oggetto sociale della Cooperativa è la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se svantaggiati e portatori di interessi economici rilevanti.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

a) organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitati-



vamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci,
delle loro famiglie e della comunità in genere;

b) svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";

c) diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:

- 1) Commercio Equo e Solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
- 2) finanza etica;
- 3) turismo responsabile;
- 4) cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione);
- 5) corretto rapporto essere umano-ambiente.

La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti, servizi e materiale informativo elaborati con i soggetti svantaggiati, in modo da attivare processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari catego-



8

rie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose;

d) promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dai Paesi Economicamente Meno Sviluppati e su rapporti di cooperazione duraturi e paritari, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

- gestire Botteghe del Mondo, luoghi di promozione e diffusione di iniziative di economia solidale, con le finalità descritte sopra;
- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione dei quotidiani), per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro



organizzazione e la loro realtà sociale (comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della Cooperativa);

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;
- operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in un autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli Enti locali, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle proble-



10

matiche tra "Nord e Sud" del mondo, sia progettando, attuando e /o sostenendo forma di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei paesi economicamente svantaggiati, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione

	non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	11
	La Cooperativa potrà inoltre:	
	- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;	
	- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/12/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	- ricevere prestiti dai Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento appro-	



12

vato dall'Assemblea dei Soci;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;

- consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 - Soci Cooperatori

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di Soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire.

Non possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che

	svolgono attività concorrenziali e/o contrastanti con l'og-	13
	getto sociale della Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione	
	Possono essere ammesse come Soci della Cooperativa persone	
	giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività di tali cooperative.	
	I Soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:	
	- SOCI LAVORATORI, che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa o che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della Cooperativa e prestano la propria attività lavorativa	
	a favore della Cooperativa sviluppandone le tematiche socia-	
	li ed educative, secondo le modalità previste dal regolamen-	
	to interno ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001,	
	n.142;	
	- SOCI FRUITORI, utenti dei servizi o dei prodotti commer-	
	cializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella	
	vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi	
	forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diven-	
	tere Soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle	
	attività educative;	
	- SOCI VOLONTARI, che prestano gratuitamente la propria at-	
	tività lavorativa a favore della Cooperativa, esclusivamente	



1/1

per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei Soci.

Essi condividono lo scopo e le finalità della Cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

In nessun caso possono essere Soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo Soci lavoratori o fruitori comunque in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento.



amento in funzione della natura e dalle durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

15

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli Artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.11 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità



16

del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'Art. 6 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio Cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui



chiede di essere iscritto nonchè del tipo e delle condizioni
dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende in-
staurare in conformità con il presente Statuto e con l'appo-
sito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-
dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata
a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè al-
legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso
l'adesione.

La procedura di ammissione di un nuovo socio è regolata dal-
l'art. 2528 C.C..

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini
il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma
2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la
cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-
cietà per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-
semblea per la modificazione dello statuto.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli
amministratori, oltre l'importo della quota, la tassa di am-
missione ed il sovrapprezzo eventualmente determinati dal-
l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta
dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato versamento nei termini previsti dall'Or-
gano amministrativo, la cooperativa considererà ritirata la

17



18

domanda di ammissione. I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci, nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro tre giorni dell'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota. In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Art. 10 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo o dallo Statuto;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o il cui rapporto di lavoro con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione

	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; - in tutti gli altri così previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La procedura per il recesso è regolata dall'art. 2532 C.C.. Art. 11 - Esclusione del socio L'esclusione del socio può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; - per indegnità, qualora il comportamento del socio, anche esternamente alla cooperativa, rechi nocimento all'immagine al prestigio della cooperativa e dei soci; - nel caso indicato all'articolo 2531; - nei casi previsti dall'articolo 2286; - nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	19
--	---	----



20

Art. 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 13 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma C.C..

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme

	versate a norma del presente statuto;	21
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge o dall'assemblea.	
	Le riserve salve quelle di cui alla precedente lettera c), non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 15 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro cinquanta (50,00).	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Art. 16 - Divieti	
	Alla cooperativa, ai fini del rispetto dei requisiti per essere considerata a mutualità prevalente, è fatto espresso divieto:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	



22

- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa e anche al momento del suo scioglimento.

Art. 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364, 2° comma C.C..

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- almeno il trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;

- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge per la sussistenza dei requisiti mutualistici;

	un dividendo ai soci in misura non superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sussistenza dei requisiti mutualistici; - una quota può essere destinata a rivalutazione gratuita delle quote sociali nei limiti di quanto consentito dalla legislazione vigente per la sussistenza dei requisiti mutualistici; - l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dell'apposito regolamento redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea. In ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a. in forma liquida; b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. Art. 18 - Decisioni dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità	23
---	---	-----------



24

dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, l'erogazione dei ristorni e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'organo Amministrativo;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 19 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.



Art. 20 - Assemblea

25

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è effettuata su iniziativa dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convoca-



2,6

zione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, e comunque entro trenta giorni dalla data stessa.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

	Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di altri due soci.	27
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti ai soci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 21 - Amministrazione	
	La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.	

28	L'amministrazione della società può essere affidata anche a
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.
	Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.
	Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio d'amministrazione.
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica o uno dei soci dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.
	Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche uno o più vicepresidenti che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.
	Art. 22 - Decisioni del consiglio di amministrazione



Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, qualora l'urgenza lo richieda e ad eccezione delle materie indicate negli articoli 2445, comma 5 C.C. e 2544, comma 1 C.C., possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità decise dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purchè sia possibile accertare l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Normalmente le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, purchè sia possibile verificare l'avvenuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

29



30

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro decisioni degli amministratori.

Art. 23 - Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 e 2544 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega

	conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	31
	Art. 24 - Rappresentanza	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori con poteri delegati a norma dell'articolo 25.	
	Ciascuno dei predetti rappresentanti può nominare anche fra i non soci, procuratori alle liti ovvero per determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 25 - Compensi degli amministratori	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 26 - Organo di controllo	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., sarà nominato il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile della società.	
	Art. 27 - Disposizioni finali	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	



3.2

la sua automatica messa in liquidazione.

La cooperativa si scioglie inoltre per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.".

G) Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società e dei componenti in solido.

Le parti dichiarano che l'importo globale, approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società, ammonta a euro mille circa.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997 e, in particolare, l'esenzione dall'imposta di bollo.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai componenti che l'approvano. Consta di otto fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e completati di mia ma-